



SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL DEI DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

**MISURA 19.2 - SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA**

- **Misura 6.:** "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
- **Intervento 6.4.1 –** "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole"

AVVISO PUBBLICO



VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (EU) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del



Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Il D.M. prot. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;



- Le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- Le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- La Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- Il D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57;
- Il D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- La Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- La Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole"
- Le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 per come modificate nel corso della seduta del 9 maggio 2019;
- Il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018).

VISTI, altresì,

- La Decisione C (2015) 8314 *final*, del 20 novembre 2015 - CCI 2014IT06RDRP018 - che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- La Decisione della Commissione Europea con Decisione C(2017) 3559 *final* - CCI: 2014IT06RDRP018 - che ha approvato la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;



- La Delibera del Consiglio Regionale della Calabria n.246 del 26 ottobre 2017 con cui il Consiglio ha preso atto della Decisione Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo di programmazione 2014/2020;
- Il DDG n. 16791 del 23/12/2016 con cui è stata approvata la nuova dotazione finanziaria per l'area eleggibile n. 8 nonché assegnate al GAL dei Due Mari le risorse finanziarie per l'attuazione del PAL;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 29 ottobre 2018, con cui la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- La Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, con cui il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018;
- Il DDG n. 2727 del 14/03/2017 con cui è stato approvato lo schema di convenzione destinato alla disciplina dei rapporti tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed i Gruppi di Azione Locale;
- La Convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il GAL DEI DUE MARI del 25/05/2017 repertorio n. 765;
- L'Appendice alla Convenzione del 25-05-2017 tra la Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari ed il GAL DEI DUE MARI recante modifiche all'art 19 e repertoriata al n. 1153 il 7/07/2017;
- Il verbale del C.d.A. del GAL DEI DUE MARI società cooperativa n. 68 dell'11/12/2019;
- Il Parere di Coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria con nota prot. n. 73486 del 20/02/2020.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA' LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

GAL DEI DUE MARI società cooperativa
Via M. Cervantes n.10
88049 Soveria Mannelli (CZ)
info@galdeiduemari.it PEC galdeiduemari@legalmail.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il GAL DEI DUE MARI società cooperativa, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con la misura 19- sostegno allo sviluppo locale LEADER e misura 19.2- sostegno

all'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia dell'area eleggibile 8, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione della domanda di sostegno a valere sulle risorse previste nella Misura 6.4.1: –“Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole”. La finalità dell'intervento è quella di potenziare e qualificare il sistema dell'offerta turistica rurale attraverso il rafforzamento della gamma dei prodotti/servizi offerti dalle aziende agricole, al fine di aumentarne la redditività e la competitività. Allo stesso tempo, favorisce l'agricoltura sociale sui territori rurali, contribuisce ad aumentare la diversificazione economica delle aree rurali ed aumentare le occasioni di lavoro in tali aree. Per il PAL la realizzazione di diverse forme di ospitalità rurale è azione collegata alla rete delle fattorie didattiche e sociali, per caratterizzare il territorio sul tema dell'accoglienza aperta al disagio.

3) DISCIPLINARE

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” relative ai requisiti di ammissibilità e criteri di selezione previsti per la Misura nonché alle “Disposizioni procedurali” relative alle modalità di presentazione e gestione delle domande di sostegno allegate al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie messe a bando sono le seguenti:

DOTAZIONE FINANZIARIA				
MISURA		(EURO)		
	INTERVENTO	COSTO TOTALE	QUOTA PUBBLICA	QUOTA PRIVATI
6.4.1	Agriturismi	991.667,12	495.833,56	495.833,56
	Fattorie didattiche	600.000,00	300.000,00	300.000,00
	Fattorie Sociali	300.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE		1.891.667,12	945.833,56	945.833,56



- L'investimento massimo ammissibile per gli agriturismi (ivi compresi gli agricampeggi) è pari ad € 100.000,00;
- L'investimento massimo ammissibile per le fattorie didattiche (servizi educativi) è pari ad € 100.000,00;
- L'investimento massimo ammissibile per le fattorie sociali (agricoltura sociale) è pari ad € 100.000,00.

5) SCADENZA

Il termine di presentazione delle domande a valere sui comuni ricadenti nelle aree eleggibili agli interventi, è fissato al 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico sul sito del GAL Dei Due Mari, all'indirizzo: www.galdeiduemari.it, sezione Bandi.

6) AREE ELEGGIBILI

Le aree eleggibili sono quelle appartenenti all'area eleggibile 8 del GAL DEI DUE MARI e precisamente:

Comune di Albi, Amato, Andali, Belcastro, Botricello, Carlopoli, Cerva, Cicala, Conflenti, Cropani, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Fossato Serralta, Gimigliano, Gizzeria, Magisano, Marcedusa, Marcellinara, Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta S. Lucia, Nocera Terinese, Pentone, Petronà, Pianopoli, Platania, San Mango D'Aquino, San Pietro Apostolo, Sellia, Sellia Marina, Serrastretta, Sersale, Settingiano, Simeri Crichi, Sorbo San Basile, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Taverna, Tiriolo, Zagarise.

7) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D.Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.



GALDEIDUEMARI

SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL Dei DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19- SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

**MISURA 19.2-SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI NELL'AMBITO
DELLA
STRATEGIA**

- **Misura 6:** "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
- **Intervento 6.4.1 –** "Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole"

DISPOSIZIONI ATTUATIVE



INDICE

1.	BASE GIURIDICA.....	3
2.	OBIETTIVI DI MISURA	3
3.	LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	3
4.	DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO.....	3
5.	BENEFICIARI	3
6.	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	3
7.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX POST.....	4
	7.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI	5
8.	REQUISITI DEL PROGETTO.....	6
9.	COSTI AMMISSIBILI.....	6
10.	RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI.....	9
11.	IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO.....	9
12.	CRITERI DI SELEZIONE	10
13.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....	11
	13.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO	11
	13.2 DOCUMENTI PROGETTUALI A FIRMA DI UN TECNICO ABILITATO.....	11
14.	PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	12



1. BASE GIURIDICA

Art. 19 Reg. UE 1305/2013 paragrafo 1 lettera b).

2. OBIETTIVI DI MISURA

La Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" attraverso l'azione della sub misura 6.4 mira al sostegno degli investimenti per la creazione e sviluppo di attività extra agricole. L'intervento contribuisce direttamente agli obiettivi della focus area 6 A (favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione) e sulla focus area 6B (stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali).

3. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il sostegno è riconosciuto per interventi localizzati su tutto il territorio dell'area eleggibile 8 (vedi avviso pubblico) classificato come "Montano" e/o "area D".

Gli investimenti realizzati devono essere allocati in unità produttiva/unità locale dell'impresa richiedente ubicata sul territorio del GAL DEI DUE MARI.

4. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELL'INTERVENTO

La finalità dell'intervento è quella di potenziare e qualificare il sistema dell'offerta turistica rurale attraverso il rafforzamento della gamma dei prodotti/servizi offerti dalle aziende agricole, al fine di aumentarne la redditività e la competitività. Pertanto, saranno ritenuti ammissibili gli investimenti elencati al paragrafo 7.2.

5. BENEFICIARI

Sono ammessi a presentare domanda per ottenere il sostegno le imprese agricole.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'impresa agricola che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

- L'intervento deve essere attivato nelle aree rurali di cui al precedente punto 3, ossia su territorio classificato come "Montano" e/o "area D" e ricadere in uno dei comuni sopra elencati nell'Avviso Pubblico;
- Essere iscritto, ove pertinente, all'elenco regionale degli operatori (Agriturismo - Fattorie Didattiche – Fattorie Sociali) per i settori dell'attività connessa al momento di presentazione della domanda di sostegno;
- Essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio – sezione speciale agricola, indicando il corretto codice ATECO;
- Per gli agriturismi in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrazione del possesso nell'anno precedente di un volume di affari, derivante esclusivamente dall'attività agrituristica, non inferiore a € 5.000,00 (attraverso la documentazione fiscale comprovante il volume di affari);
- Nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l'attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall'atto societario, in forma esclusiva;



- Prevedere investimenti che interessino beni immobili di pertinenza dell'attività agricola. Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto immobili che ricadano al di fuori dell'azienda agricola.

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese agricole che nell'ambito delle precedenti Programmazioni abbiano ottenuto la concessione di un finanziamento per progetti che, alla data di pubblicazione del presente avviso, non risultino conclusi con la presentazione di una domanda di pagamento a saldo;
- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 2014/C 249/01).

7. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO IN FASE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO ED IMPEGNI EX POST

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- Iscrivere, ove pertinente, all'elenco regionale degli operatori (Agriturismo - Fattorie Didattiche – Fattorie Sociali) per i settori dell'attività connessa, entro la data di firma della relativa concessione;
- Garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- Iscrivere, entro la data di chiusura del progetto, alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale);
- Non apportare all'operazione approvata, nei 5 anni successivi al pagamento finale, ai sensi dell'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013, modifiche sostanziali¹ che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari;
- Mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno, per almeno cinque anni dall'erogazione del saldo finale;
- Rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- Accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;

¹ Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento



- Accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- Non ricevere per le medesime voci di spesa indicate nella richiesta di pagamento risorse finanziarie a valere su un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
- Acquisire, ove pertinente, l'autorizzazione comunale/sanitaria all'esercizio dell'attività connessa entro la data di chiusura del progetto.

7.2 INVESTIMENTI AMMISSIBILI

L'intervento sostiene il potenziamento delle aziende agricole dell'area attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo della multifunzionalità, al fine di aumentarne la redditività e la competitività, grazie all'ampliamento della gamma dei servizi/prodotti offerti.

Esso sostiene principalmente lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole e multifunzionali dell'azienda, quali:

- Attività agrituristiche** (posti letto, punti ristoro, piscine, agri-campeggi, realizzazione di piccoli impianti sportivi/ricreativi, percorsi vita e/o percorsi intelligenti "RUNNING/FIT - WALKING CROSS - COUNTRY/NORDIC WALKING" etc.);
- Attività agri-venatoria;**
- Attività didattiche** (Pet-Therapy, Ippo-Therapy, ecc.);

Le tipologie di investimento specifiche, sostenute, sono le seguenti:

- ristrutturazione e miglioramento di fabbricati rurali da destinare all'ospitalità agrituristica (creazione di nuovi posti letto);
- ristrutturazione e miglioramento di fabbricati rurali da destinare a punti di ristoro nonché, l'acquisto di arredi, impianti ed attrezzature;
- acquisto dotazioni informatiche e adeguamento tecnologico delle aziende agrituristiche con priorità per l'inserimento di sistemi tecnologici (es. sistemi di pagamento elettronici, aree wireless, ecc.);
- sistemazione e/o allestimento di aree/spazi* aziendali ed acquisto di arredi, impianti, attrezzature, accessori, per attività didattiche, culturali, sociali, sportive, di percorsi vita, percorsi escursionistici, nordicwalking, cross country, attività ippo-turistiche, pet-terapy e/o Ippo-Therapy, agri-campeggi e relativa cartellonistica e segnaletica;
- investimenti per la realizzazione di spazi attrezzati per la custodia e il benessere degli animali domestici;
- allestimento di aree attrezzate² per attività faunistico-venatorie e/o agro-turistico-venatorie³.

² Tali aree e/o spazi attrezzati devono essere di esclusiva proprietà aziendale e gli investimenti dovranno ricadere esclusivamente all'interno dell'azienda agricola;

³ In tal caso, la domanda di sostegno, al fine di poter essere ammessa, dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista e dei permessi necessari per lo svolgimento di tale attività - tale documentazione è



8. REQUISITI DEL PROGETTO

Il progetto deve essere articolato mediante la redazione di un business plan (BP) comprensivo di piano degli investimenti (Allegato n° 2), organico e funzionale al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda che illustri ed argomenti, almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda;
- la descrizione dell'attività proposta e del progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'attività di impresa, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
- i nuovi prodotti/servizi implementati ed offerti;
- l'analisi del mercato e relative strategie di intervento;
- gli aspetti tecnici;
- gli aspetti di sostenibilità ambientale;
- gli aspetti economico-finanziari.

La domanda di aiuto relativa al progetto deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda, fatte salve le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 effettuate nei 6 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno FEASR è subordinata all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di che trattasi e secondo quanto previsto dalla DGR n. 577 del 30.12.2015;

9. COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili, pertinenti e strettamente collegati alle tipologie di investimento descritte al punto 7.2 sono i seguenti:

- Investimenti per il miglioramento di beni immobili. Non è ammessa la realizzazione di fabbricati ex novo compresi gli interventi su unità collabenti nonché gli aumenti di volumetria fatta eccezione la realizzazione di vani tecnici. Non sono ammissibili al sostegno le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria senza che tali interventi siano giustificati nel dettaglio dal Business Plan come necessari e funzionali al fine di aumentare la potenzialità aziendale in termini di qualità e quantità dei servizi offerti. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, in ogni caso, escluse per gli immobili destinati all'esercizio dell'attività agrituristica;
- Adeguamento di impianti, acquisto di arredi e attrezzature finalizzato alla dotazione dei posti letto;
- Acquisto di macchinari e/o attrezzature per creazione o dotazione di punti di ristoro;
- Acquisto di attrezzature e/o sistemi informatici e telematici;

prevista ai sensi del Regolamento regionale n.12 del 2010 pubblicato sul BURC n. 255 del 25/09/2010 -(vedi file pdf allegato 1).



- Acquisto di attrezzature per alloggi (TV sat, climatizzatori, linee wireless, ecc.);
- Creazione e/o sistemazione di aree verdi di pertinenza degli alloggi connessa al miglioramento dell'immobile;
- Acquisto di arredi, impianti, attrezzature, accessori, fornitura e posa in opera di segnaletica, cartellonistica, finalizzata alla dotazione e/o individuazione di percorsi vita, percorsi escursionistici, nordicwalking, cross country, attività ippoturistiche, pet-terapy e/o Ippo-Therapy, agri-campeggi, infrastrutture sportive, didattiche e sociali ed altri punti d'interesse aziendali, in armonia con l'ambiente e la cultura locale;
- Ristrutturazione e miglioramento di beni immobili, opere e strutture, nonché acquisto di attrezzature strettamente legati alla realizzazione di attività agri-venatoria;
- Le spese generali e tecniche entro un limite massimo del 9% dell'importo complessivo dell'investimento, di cui massimo il 6% per progettazione e direzione lavori e massimo il 3% per le altre spese;
- Contributi in natura.

Ai fini della rendicontazione dei contributi in natura, giusto DDG n. 4296 del 4 aprile 2019 di "Approvazione linee guida sulla rendicontazione dei contributi in natura e lavori in economia", il beneficiario deve presentare una Relazione di rendicontazione redatta da un professionista abilitato, terzo rispetto al beneficiario.

Il tecnico incaricato dal beneficiario deve apporre, in calce alla relazione, una formale asseverazione della realtà delle opere, beni e servizi descritti nella relazione, della loro esecuzione a regola d'arte e della congruità dei costi rendicontati come contributi in natura.

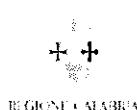
Nel caso che venga richiesto il contributo in natura per servizi forniti da un tecnico, quest'ultimo, a tutta evidenza, non potrà elaborare ed asseverare la "Relazione di rendicontazione", che dovrà essere prodotta da altro tecnico, terzo rispetto al beneficiario.

La relazione di rendicontazione delle spese in economia e dei contributi in natura costituisce la base documentale per il controllo dell'ammissibilità della spesa e della ragionevolezza dei costi. I controlli avvengono nel rispetto delle disposizioni attuative e delle presenti procedurali e delle norme unionali, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi e in loco sulle domande di pagamento.

Se necessario, possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni rispetto ai contenuti della relazione. Ove appropriato, i contributi in natura sono oggetto di controllo in azienda.

La relazione deve essere predisposta secondo il format allegato al DDG n. 4296 del 04/04/2019 ed in ottemperanza a quanto stabilito con le "Linee Guida per la rendicontazione dei contributi in natura e lavori in economia" approvate con il citato DDG.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle citate "Linee Guida per la rendicontazione dei contributi in natura ed i lavori in economia"



I fattori produttivi che possono essere oggetto di contribuzione in natura ammissibili al sostegno del PSR 2014-2020 sono: **le prestazioni di lavoro non retribuite**, fornite dal beneficiario o da membri della sua famiglia (coadiuvanti familiari) per la realizzazione di opere agronomiche e/o forestali; **lo svolgimento di attività di ricerca e/o di attività professionali**; **le macchine e le attrezzature di proprietà dell'azienda beneficiaria** che sono utilizzate per la realizzazione di opere agronomiche o forestali.

Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

In caso di opere edili:

L'investimento nell'acquisto di proprietà immobiliari è ammissibile alle seguenti condizioni:

- essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale ed essere strettamente connesso con gli obiettivi dell'operazione;
- essere acquistato ad un prezzo non superiore al costo di costruzione ex novo e non superiore al valore di mercato. Il prezzo di acquisto deve essere in tal senso certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato;
- avere ad oggetto un immobile conforme alla normativa urbanistica o, nel caso in cui l'operazione preveda la messa in conformità alla normativa urbanistica, (in sede di relazione), evidenziare gli elementi di non conformità.

Per come disposto dall'art. 45 del Regolamento UE n. 1305/2013, è ammessa la spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) per l'acquisto di beni immobili e mobili attraverso l'aiuto concesso all'utilizzatore. L'utilizzatore è il beneficiario diretto del contributo.

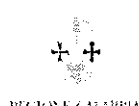
Per quanto concerne l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, il leasing è ammissibile con patto di acquisto e fino ad un massimo del valore di mercato del bene.

In ogni caso in merito all'ammissibilità della spesa in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) si fa riferimento a quanto stabilito dalle "Linee guida all'ammissibilità della spesa" a cui si rimanda.

La spesa ammissibile è rappresentata dai canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura o da un documento avente forza probatoria equivalente, entro il limite fissato per l'ammissibilità delle spese, al netto dei costi connessi al contratto (garanzie del concedente, costi di rifinanziamento, interessi, spese generali e oneri assicurativi).

In ogni caso, deve essere garantita la non alienabilità del bene e la destinazione d'uso per il periodo previsto dall'operazione finanziata. Devono, comunque, essere rispettati gli obblighi di:

- non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dal collaudo finale al beneficiario;
- non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 10 anni a decorrere dal collaudo finale al beneficiario



Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché alle Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle disposizioni procedurali allegate al bando.

10. RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata. Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario Regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di almeno 3 preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti, aventi le seguenti caratteristiche:

- I preventivi [corredati dalle rispettive lettere di richiesta (a mezzo mail, pec, fax) aventi data antecedente a quella del rispettivo preventivo], dovranno contenere la descrizione dettagliata di opere/impianti/beni, evidenziandone le dimensioni, le quantità, le caratteristiche tecniche ed ogni altro particolare utile per individuare compiutamente il bene oggetto della fornitura.
Qualora il costo relativo al preventivo scelto sia superiore al prezzo risultante per la stessa tipologia di bene dalla banca dati dell'Informatore Agrario, assunta dalla Regione a base della ragionevolezza dei costi, lo stesso sarà opportunamente ridotto e ritenuto ammissibile fino all'ammontare desumibile dalla banca dati.
- I preventivi dovranno, inoltre, essere corredati da schede tecniche, dépliant illustrativi e/o da materiale fotografico e dovranno essere comparabili fra loro.
- In caso di forniture caratterizzate da unicità produttive, a corredo del progetto potrà essere allegato anche un solo preventivo/offerta unitamente ad una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ove il soggetto partecipante al bando dichiara che, relativamente al bene in questione, non esistono altri fornitori sul mercato. Tale dichiarazione sarà oggetto di accertamento da parte della commissione esaminatrice e di eventuale esclusione dal contributo.

11. IMPORTI AMMISSIBILI E PERCENTUALI DI AIUTO

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sui costi ammissibili totali.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso.

L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50% sulle spese ammissibili sostenute.

I progetti di investimento dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti massimali di progetto:

- agriturismi max. € 100.000,00;
- fattorie sociali max. € 100.000,00;
- fattorie didattiche max. € 100.000,00.



Ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

12. CRITERI DI SELEZIONE

Il sostegno di cui al presente bando sarà riconosciuto ai progetti che raggiunto un punteggio minimo di 20 punti, in almeno due dei macro criteri sotto riportati, consegua in graduatoria il punteggio più alto sulla scorta dei criteri di selezione riportati nella sottostante tabella.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI	TIPOLOGIA DI VERIFICA
Massimo 50 punti				
Indicatore corrispondenza tra piano sviluppo aziendale e strategia PAL del GAL dei Due Mari	Max 15	Incremento della redditività aziendale > 30%	15	Verifica adeguatezza ipotesi formulate nel business plan
		Incremento della redditività aziendale ≥ 20% e ≤ 30%	10	
Appartenenza dell'impresa proponente ad una fascia di dimensione economica più piccola	Max 7	Da 4.000 (in zone soggette a svantaggi naturali) / a 200.000 € in Standard Output	7	Verifica fascicolo aziendale
		> 200.000 € in Standard Output	4	
Creazione nuovi posti di lavoro	Max 4	1 punto per ogni ULA creata ex-novo	4	Verifica adeguatezza ipotesi formulate nel business plan
Localizzazione dell'intervento	Max 6	Azienda con almeno il 50% della SAT aziendale situata in area montana	6	Visura catastale e classificazione dei comuni montani
		Azienda con almeno il 50% della SAT aziendale situata in area D	3	
Interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sociale	Max 9	Interventi finalizzati alla creazione di strutture destinate alla diversificazione delle attività agricole con finalità sociali (Fattorie sociali, Agri-nido, Fattorie per la cura della persona che utilizzano prevalentemente prodotti agricoli, ...)	9	Verifica su business plan e layout
		Interventi finalizzati alla creazione di strutture destinate alla realizzazione di forme di ospitalità nel contesto dell'azienda agricola	7	
Investimenti per l'allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria	Max 9	Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono almeno altri 5 soggetti (servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore)	9	Verifica documentale o sottoscrizione impegno partner
		Stipula o impegno di stipula di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono almeno altri 3 soggetti (servizi sociosanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore)	7	



13. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

13.1 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di sostegno, presentata nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Dichiarazioni e impegni - Allegato 1, - pertinenti all'intervento 6.4.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Business Plan, che costituirà l'Allegato 2, elaborato secondo quanto previsto dalle disposizioni procedurali e debitamente sottoscritto dal richiedente e dal tecnico abilitato".

13.2 Documenti progettuali a firma di un tecnico abilitato

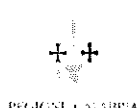
1. elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post): planimetrie, piante sezioni, prospetti;
2. computo metrico estimativo dei lavori, con riferimento alle relative voci del prezziario;
3. relazione tecnica, debitamente timbrata e sottoscritta dal tecnico incaricato, descrittiva dei lavori con documentazione fotografica – panoramica e di dettaglio - ex ante. In caso di "contributi in natura" la relazione dovrà evidenziare le seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, attestante che *"per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere"*. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale.

- Per ciascuna voce di costo non riportata sul prezziario, 3 preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti, debitamente datati e sottoscritti. Ai preventivi dovranno essere allegate le relative richieste inviate alle ditte.

- Cointestazione - Allegato 3 - in caso di cointestazione degli immobili; se la domanda di sostegno è presentata da uno solo dei cointestatari, dichiarazione, resa dagli altri cointestatari ai sensi del DPR 445/2000, di essere a conoscenza della presentazione della domanda di sostegno e di autorizzare la realizzazione degli investimenti.

- Permessi e Valutazione Ambientale - Allegato 4, dichiarazione, resa beneficiario ai sensi del DPR 445/2000, di essere a conoscenza che per ottenere il finanziamento bisogna avere i permessi e tutti i nulla osta per la realizzazione di investimenti strutturali, nonché dichiarazione VIA, da allegare alla presentazione della domanda di sostegno e di autorizzare la realizzazione degli investimenti



- Altra documentazione utile.

- Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovrà recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati, dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA". L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti, pena nullità degli stessi.

Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- Dichiarazione "De Minimis" ove positivamente inserito in graduatoria tra i soggetti finanziabili, per consentire le necessarie verifiche preliminari alla notifica della lettera di concessione. La dichiarazione dovrà essere trasmessa via Pec al Gal dei Due Mari.
- Richiesta di iscrizione, ove pertinente, all'elenco regionale degli operatori entro la data di firma della relativa concessione;
- Copia titoli, di disponibilità dei beni immobili oggetto dall'investimento. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013.

Per le società, copia atto costitutivo/ultimo statuto e sua registrazione; delibera atto di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti;

Per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici del Gal dei Due Mari via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

14. PUBBLICITÀ, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario del sostegno previsto dal presente Bando è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto disposto nelle Disposizioni Procedurali al bando e a quanto riportato nell'Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e s.m.i.. e le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link: <http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>



Il beneficiario si impegna ad accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'avviso, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. Gli Organismi di Controllo, regionali, nazionali e comunitari effettueranno presso i beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione Europea

Il beneficiario si impegna inoltre a fornire tutti e dati e le informazioni necessarie alla Regione Calabria del GAL per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.



GALDEIDUEMARI

SOCIETA' COOPERATIVA a r.l.

"GAL Dei DUE MARI"

SEDE: VIA M. CERVANTES N. 10 - SOVERIA MANNELLI - CATANZARO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

MISURA 19- SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER

**MISURA 19.2-SOSTEGNO ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI
NELL'AMBITO DELLA
STRATEGIA**

- **Misura 6.:** "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"
- **Intervento 6.4.1** –"Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole"

DISPOSIZIONI PROCEDURALI



Sommario

1. DOMANDA DI SOSTEGNO	3
1.1. Modalità di presentazione della domanda di sostegno	3
1.2. Documentazione richiesta.....	3
2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
2.1. Istruttoria.....	4
2.2. Ricevibilità	4
2.3. Ammissibilità.....	4
3. VALUTAZIONE.....	5
4. CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....	5
5. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO	5
6. DOMANDA DI PAGAMENTO	6
6.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento	6
6.2. Anticipi	7
6.3. Stato di avanzamento (SAL)	8
6.4. Saldo	9
7. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO	11
8. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE	12
9. TEMPI DI ESECUZIONE	12
10. VARIAZIONI AL PROGETTO.....	12
10.1. Cambio beneficiario.....	13
10.2. Cambio della sede dell'investimento.....	13
10.3. Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto.....	14
10.4. Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto	14
11. PROROGHE	14
12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	15
13. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....	15
14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ	15
14.1. Logo e slogan.....	16
15. INFORMATIVA ANTIMAFIA.....	16
16. MONITORAGGIO.....	16
17. DISPOSIZIONI FINALI	16



1. DOMANDA DI SOSTEGNO

1.1. Modalità di presentazione della domanda di sostegno

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il SIAN che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell'Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed



esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l'elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall'Organismo Pagatore Arcea. L'eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all'indirizzo e-mail adg.psrcalabria@pec.regione.calabria.it e galdeiduemari@legalmail.it

1.2. Documentazione richiesta

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, per come riportato nel precedente paragrafo 1.1, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

Per tutti gli interventi si farà riferimento alla documentazione prevista all'interno delle "Disposizioni Attuative" alle Misure.

Ai fini della dimostrazione della geo-referenzialità, la cartografia tematica necessaria per la definizione delle condizioni di ammissibilità e/o per la definizione di elementi geografici inerenti ai criteri di selezione è resa disponibile per la consultazione sul sito www.calabriapsr.it.

2. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

2.1. Istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative.

L'esame delle domande sarà effettuato dal GAL Dei Due Mari attraverso istruttori appositamente nominati che si potranno avvalere del supporto dei CAA ovvero del professionista accreditato, per quanto inerente alle attività di identificazione, classificazione e ordinamento della documentazione di progetto.

Il GAL si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi del Regolamento interno per la gestione e il funzionamento delle attività del GAL Dei Due Mari nell'ambito della Misura 19 – PSR 2014-2020 della Regione Calabria, il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è identificato nel responsabile del PAL.

2.2. Ricevibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda;
- l'assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Organismo Pagatore ARCEA;

L'assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà la non ricevibilità (fatto salvo l'integrazione documentale prevista dal c.d. "soccorso istruttorio") della domanda.



2.3. Ammissibilità

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative e con riferimento alle singole misure/interventi, in capo al soggetto richiedente. In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente, inclusi quelli presentati allo scopo di provare l'ammissibilità alla spesa proposta e la congruità dei relativi costi.

Il GAL eseguirà, anche con visite aziendali, i controlli previsti dalla normativa vigente per le autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/00. In presenza di dichiarazioni mendaci il GAL potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria ed all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

L'assenza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dalle Misure/Interventi comporterà la non ammissibilità e conseguente archiviazione della domanda.

Il GAL si riserva inoltre, durante la fase istruttoria, di effettuare visite in azienda al fine di acquisire ulteriori elementi conoscitivi e/o di verifica e conferma di quanto dichiarato in sede di domanda di sostegno.

In nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi.

Il piano di sviluppo aziendale/business plan, laddove previsto dalla misura/intervento, sarà oggetto di valutazione di ammissibilità secondo le specifiche previste nell'ambito della misura/intervento.

La presentazione del piano di sviluppo aziendale/business plan potrà avvenire sul modello predisposto dal GAL e reso disponibile negli Allegati al bando. I dati di carattere produttivo e le informazioni di carattere economico sono da riportare all'interno del piano di sviluppo aziendale/business plan in modo veritiero. La fornitura di dati ed informazioni non veritiere, in grado di alterare in modo significativo l'attendibilità del piano di sviluppo aziendale/business plan, è causa di inammissibilità della domanda di sostegno.

3. VALUTAZIONE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi secondo i requisiti e i criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute al GAL formulerà la graduatoria provvisoria delle domande ammesse e finanziate/ammesse e non finanziate/non ammesse/non ricevibili che sarà approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e pubblicata sul sito web istituzionale del GAL: www.galdeiduemari.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti. Verranno fatti salvi i diritti dei richiedenti a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria provvisoria.

Trascorsi i termini di cui sopra, la graduatoria definitiva delle domande ammesse e finanziate/ammesse e non finanziate/non ammesse/non ricevibili, eventualmente integrata



all'esito dell'esame delle istanze di riesame, sarà approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e trasmessa all'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014-2020 per il rilascio del parere di coerenza.

Acquisito il parere di coerenza programmatica la graduatoria definitiva delle domande ammesse e finanziate/ammesse e non finanziate/non ammesse/non ricevibili sarà pubblicata sul sito istituzionale: www.galdeiduemari.it

Le domande saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna Misura/Intervento. Eventuali risorse aggiuntive, anche rivenienti da economie e/o rinunce e/o revoche, potranno essere utilizzate per lo scorrimento della graduatoria. Le risorse finanziarie che non risultassero utilizzate con le graduatorie potranno essere riallocate nelle graduatorie successive della stessa misura ovvero essere oggetto di rimodulazione del PAL.

4. CRITERI DI SELEZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per ciascun Misura/Intervento saranno predisposte graduatorie in funzione dell'attribuzione dei relativi punteggi stabiliti dai "criteri di selezione" definiti dal GAL dei Due Mari per come riportati nelle Disposizioni attuative.

Nei casi di ex-aequo nell'attribuzione del punteggio la precedenza è assegnata sulla base di quanto previsto nei "Criteri di selezione" dando priorità alle domande di aiuto presentate da donne e dal soggetto con l'età inferiore.

La graduatoria terminerà con l'ultimo progetto interamente finanziato.

5. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, il GAL procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché alle verifiche ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alle "Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG" (art. 13); alle "Verifiche relative agli aiuti De Minimis" (art. 14) ed alle "Verifiche relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero" (art. 15).

Il provvedimento di concessione (convenzione) del sostegno sarà adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. e regolerà i rapporti tra il soggetto beneficiario ed il GAL.

I provvedimenti di concessione del sostegno dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- i codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento proposto, all'investimento ammesso ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo (conto capitale e/o conto interessi), con



indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di destinazione e dal periodo di non alienabilità (Art. 71 del Reg. 1303/2013), nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale ed indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale i lavori dovranno essere ultimati. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste comporta la decadenza totale e la revoca del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di comunicazione circa l'avvenuto inizio dei lavori, laddove pertinente, che deve essere compatibile con i tempi di realizzazione degli interventi oggetto di contributo; obbligo di comunicare eventualmente il nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza del cantiere;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;
- tempistica prevista per l'invio all'Amministrazione, da parte del beneficiario, del provvedimento di concessione debitamente sottoscritto in segno di accettazione e di eventuali documenti richiesti

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), del soggetto richiedente titolare della domanda di sostegno, all'indirizzo mail galdeiduemari@legalmail.it entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

6. DOMANDA DI PAGAMENTO

6.1. Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario. I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa



sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica del beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa dovrà essere apposta, la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.....CUP.... Misura/e....."

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: atti, contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- a) anticipo;
- b) stato di avanzamento;
- c) saldo.

6.2. Anticipi

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% del contributo pubblico per l'investimento se tale possibilità è prevista nel programma di sviluppo rurale. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e deve essere subordinato al rilascio di una garanzia bancaria, o equivalente, corrispondente al 100% dell'ammontare dell'anticipo stesso.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

Possono comunque chiedere il versamento di un anticipo solo i beneficiari delle misure per le quali è previsto l'utilizzo di questa modalità di erogazione.



L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" e della seguente documentazione:

- a) fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata corrispondente al periodo previsto per la realizzazione dell'investimento a favore dell'Organismo Pagatore di importo pari all'anticipazione concessa utilizzando lo schema fac-simile predisposto dallo stesso Organismo Pagatore. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzate dall'Organismo Pagatore sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti;
- b) sottoscrizione per accettazione del provvedimento di concessione dal soggetto beneficiario interessato.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario della comunicazione di concessione del contributo. L'amministrazione concluderà il procedimento di liquidazione nei successivi 60 giorni. Termini differenti sono possibili ove contenuti nella comunicazione di concessione del contributo. I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi sono effettuati sul 100% delle richieste pervenute. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie sarà disposto dall'Organismo Pagatore previo nulla osta da parte del Dipartimento Agricoltura.

In applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'Organismo Pagatore, sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione, procede allo svincolo della garanzia fideiussoria qualora sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico concesso per l'investimento superi l'importo dell'anticipo erogato.

6.3. Stato di avanzamento (SAL)

L'erogazione di stato di avanzamento in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sullo stato di avanzamento dei lavori comprensiva di regolare esecuzione parziale a firma del direttore dei lavori ove pertinente;
- b) elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico);
- c) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- d) titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- e) documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. e relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- f) per la verifica del cumulo, qualora il contributo sia concesso a norma del UE n. 1408/2013 "de minimis", dichiarazione godimento di altri benefici in "de minimis" a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale;
- g) per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti), certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al



beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari;

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

Gli stati di avanzamento in corso d'opera possono essere erogati in funzione della spesa sostenuta per l'avanzamento della realizzazione comprovata da fatture e da documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, per un minimo del 30% del contributo concedibile.

Qualora siano stati concessi anticipi del 50% sull'importo totale ammesso, l'importo massimo delle domande di pagamento di SAL è del 50%; in questo caso, in fase di saldo dovrà essere rendicontato l'importo anticipato. Nel caso in cui non siano stati erogati anticipi, l'importo massimo della domanda di pagamento è pari al 90% del contributo concedibile, rideterminato dopo l'aggiudicazione dei lavori nel caso di affidamento in appalto degli stessi. Tale importo è elevabile al 95% nel caso di soggetti pubblici.

La fideiussione utilizzata per la richiesta dell'anticipo sarà svincolata dall'Organismo Pagatore, previa comunicazione della Regione, a seguito dell'autorizzazione al pagamento inerente il SAL in corso d'opera e, comunque, entro i 60 giorni dal controllo in loco. Tuttavia, qualora il beneficiario ne faccia esplicita richiesta, l'importo dello stato di avanzamento può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell'operazione, come risultante dall'accertamento finale dei lavori eseguiti ed in questo caso gli stati di avanzamento non potranno superare complessivamente il 50% del contributo concedibile.

Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento va effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata e la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento dei lavori. La Regione si riserva tuttavia di effettuare visite sul luogo ove sono stati realizzati gli



interventi per la verifica dello stato effettivo di avanzamento dell'opera.

6.4. Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente.

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- a) certificato di agibilità, ove pertinente;
- b) nel caso in cui siano state realizzate opere murarie, perizia tecnica, attestante la conformità delle opere stesse alla normativa vigente in materia;
- c) elaborati progettuali dei lavori eseguiti (elaborati grafici, relazione, computo metrico, quadro economico);
- d) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti almeno gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- e) titoli di spesa: fatture o documentazione probatoria equivalente;
- f) documentazione di pagamento: bonifici, assegni circolari, assegni bancari/postali ecc. relative dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori;
- g) certificato di regolare esecuzione con specifica osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- h) per la verifica del cumulo, qualora il contributo sia concesso a norma del Reg. UE n. 1408/2013 "de minimis", dichiarazione godimento di altri benefici in "de minimis" a valere sulla normativa comunitaria nazionale e regionale;
- i) per le prestazioni d'opera a titolo gratuito (nell'ambito dei contributi in natura ove consentiti), certificazione redatta da un tecnico qualificato, terzo rispetto al beneficiario. Tale certificazione deve contenere il valore della prestazione non retribuita, determinato sulla base del tempo impiegato e del relativo costo orario. Le prestazioni d'opera di cui trattasi sono: attività di ricerca nonché professionali; operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dall'imprenditore e/o dai suoi familiari.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;
- c) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nei locali oggetto del programma allo stato "nuovi di fabbrica" o "usati";
- d) che le spese non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi, manutenzioni e non riguardano la gestione;



- e) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo. Nel corso dei 60 giorni successivi al termine per la realizzazione degli interventi possono essere perfezionati gli atti amministrativi previsti dalle norme in materia nonché dalle disposizioni procedurali inerenti alla documentazione a corredo della domanda di pagamento.

L'ufficio istruttore competente, provvede:

- a verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale e a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;
- ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi per il pagamento del saldo prevedono lo svolgimento di una visita sul luogo ove sono stati realizzati gli interventi, per la verifica della conclusione dei lavori e dell'effettiva realizzazione dell'opera in coerenza con quanto previsto nell'atto di concessione o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

La Regione si riserva per investimenti di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Prima del versamento del saldo finale la Regione effettua, in conformità a quanto previsto dagli articoli 32 del Reg. (UE) della Commissione n. 809/2014 dei "controlli in loco" su un campione che rappresenti almeno il 4% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione ogni anno e almeno il 5% della spesa pubblica dichiarata alla Commissione per l'intero periodo di programmazione.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei controlli di cui all'articolo precedente, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura ed al GAL, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

Tutte le domande di pagamento dell'anticipo, dei SAL e del Saldo Finale devono essere trasmesse anche al GAL dei Due Mari all'indirizzo di PEC: galdeiduemari@legalmail.it



7. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO

Nel caso di sovvenzioni, per rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi approvati, le spese potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia delegato ad operare su di essi. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- 1) l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;
- 2) il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 DLgs 385/93) sui beni aziendali.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo



di pagamento (acconto o saldo);

- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste);
- h) Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;
- i) Il pagamento in contanti non è consentito.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

Sull'originale di tali documenti, ai fini del loro annullamento, deve essere apposto specifico timbro o la dicitura "Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Calabria 2014-2020.CUP Misura/e.....". Nel caso di riconoscimento di quota parte dell'importo totale del giustificativo, va specificato l'ammontare della spesa finanziata.

Per le operazioni finanziate, il beneficiario, con l'esclusione degli enti pubblici territoriali, è tenuto obbligatoriamente all'apertura di un apposito conto corrente bancario/postale riservato ai movimenti finanziari relativi alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo. Non sono, pertanto, ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Le spese di apertura e gestione del conto corrente per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto, sono riconosciute come ammissibili. Non sono invece eleggibili al contributo gli interessi debitori, gli aggi, le spese e le perdite su cambio ed altri oneri meramente finanziari.

8. DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di



ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

9. TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è fissato in 12 mesi, fatte salve specifiche indicazioni previste nelle disposizioni attuative delle misure a decorrere dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

10. VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- 1) cambio del beneficiario;
- 2) cambio della sede dell'investimento;
- 3) modifiche tecniche sostanziali alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario;
- 4) adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei sotto-paragrafi successivi. Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- 1) sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- 2) non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- 3) non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- 4) sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;
- 5) sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente.

I lavori, le forniture e gli acquisti previsti nella variazione al progetto potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e prima della formale approvazione della stessa. La realizzazione della variazione non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variazione, a carico del beneficiario.

Il GAL si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

10.1. Cambio beneficiario



Dopo la concessione dell'aiuto, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, alle parti interessate ed al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 6.3 delle presenti disposizioni procedurali, la rendicontazione dovrà essere presentata anche se di importo inferiore al 30% del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti il GAL comunica, con raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

10.2. Cambio della sede dell'investimento

Le variazioni relative al cambio della sede dell'investimento devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Allo stesso modo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve fare preventiva richiesta - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - al GAL che può o meno autorizzare lo spostamento.

Non sono in ogni caso ammissibili variazioni della sede e/o di spostamento di impianti o macchinari dell'investimento non localizzati nel territorio leader del GAL dei Due Mari.

Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto

Le variazioni che hanno per oggetto modifiche tecniche al progetto approvato e/o modifiche alle categorie di spesa del quadro economico (es. opere murarie, acquisto attrezzature, acquisto macchinari, sistemazioni esterne, ecc.) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del GAL e devono essere contenute entro il limite massimo del 30% dell'importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo. Non potranno essere presentate varianti ai progetti che non risultino, contestualmente, aver realizzato un avanzamento fisico pari, almeno, al 30% dell'intero investimento.

Il beneficiario titolare dell'investimento, contestualmente alla richiesta di variazione al progetto, dovrà produrre:

- 1) Relazione tecnica esplicativa delle modifiche apportate redatta e asseverata da tecnico abilitato;
- 2) Quadro economico comparativo, distinto per categorie di spesa, del progetto



originario e con variazione;

- 3) Autodichiarazione rilasciata dal beneficiario ed asseverata da un tecnico abilitato, relativa al mantenimento del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva dal GAL;
- 4) Elaborati grafici di dettaglio;
- 5) Computo Metrico modificato, riferito ai prezziari regionali utilizzati e/o corredato di tre preventivi per ciascuna voce oggetto di variazione;
- 6) Eventuali Autorizzazioni/ Permessi.

Gli uffici istruttori preposti all'autorizzazione della variazione al progetto, verificheranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della variazione.

10.3. Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Gli adeguamenti di **importo inferiore o uguale al 10%** del totale dell'investimento approvato possono essere effettuati dal beneficiario previa comunicazione, a mezzo PEC, agli uffici del GAL.

La variazione si considererà automaticamente concessa e la verifica di tutti i requisiti di ammissibilità della variazione sarà effettuata a posteriori in sede di controllo amministrativo e/o in loco della domanda di pagamento se, trascorso il termine di giorni 30 dall'acquisizione al protocollo del GAL della suddetta comunicazione, non risulti effettuata richiesta integrativa di documentazione o informazioni. Nel qual caso, il beneficiario dovrà fornire quanto richiesto ed attendere la formale approvazione da parte dell'ufficio richiedente. Inoltre, devono essere comunicati al GAL, le variazioni dei fornitori e/o dei beni, che comportano la sostituzione del preventivo inizialmente posto a base dell'istruttoria, quand'anche ciò non comporti un aumento della spesa.

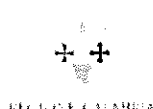
In sede di verifica finale dell'investimento, tale variazione sarà adeguatamente valutata dai controllori incaricati.

11. PROROGHE

Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma degli interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, che non dovrà essere in ogni caso inferiore al 30% dell'investimento complessivo, dovranno essere comunicate al GAL che accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario, concede o meno la proroga per la ultimazione dei lavori. L'ufficio istruttore, a seguito dell'esito dell'istruttoria, comunica la decisione adottata contenente – in caso di accoglimento della richiesta – la data ultima per il completamento dei lavori; in caso di rigetto i motivi che lo hanno determinato con la specificazione della possibilità di proporre eventuale ricorso nei modi e nei termini di legge.

La concessione della proroga è sempre subordinata ad un controllo amministrativo che riguarderà:

- la scadenza della garanzia fideiussoria ed eventuale aggiornamento della stessa al nuovo termine richiesto con la proroga;
- la sussistenza, debitamente documentata, delle cause e delle motivazioni, che hanno determinato la richiesta di proroga; il rispetto della tempistica massima, prevista anche ai sensi delle disposizioni attuative della misura di pertinenza e dal PSR 2014-2020, nonché dei tempi di attuazione del PAL GALDEI DUE MARI per la



realizzazione del progetto.

12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo per i casi di "forza maggiore" e per le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014, ovvero:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante al GAL entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'invalidità al lavoro di carattere permanente.

13. RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

14. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 e ss.mm.ii dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;



- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e che l'operazione è finanziata nell'ambito del PAL Gal dei Due Mari, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei Gruppi di Azione Locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

14.1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: «Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;
- b) il logo di Leader: ++ Logo di Leader ++ Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato III, parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e ss.mm.ii.;
- c) il logo del GAL dei Due Mari unitamente alla seguente indicazione "GAL Dei Due Mari – Soc. Cooperativa. ARL- Operazione finanziata nell'ambito del Piano di Azione Locale finanziato con il Psr 2014-2020".

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.



15. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (D.lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161).

16. MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il GAL e/o il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal GAL e/o dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il GAL/Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di aiuto e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti alla tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.